



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sull'atto di costituzione numero di registro generale 185 del 2011, proposto da DPR, rappresentato e difeso dagli avv.ti CDP e DR, con elezione di domicilio in Campobasso, via .. n.

contro

- Università degli studi del Molise, in persona del Rettore p. t. rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è legalmente domiciliata;
- Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro p. t., non costituitosi;

nei confronti di

- PM, controinteressato, rappresentato e difeso dall'avv. SDP, con domicilio eletto in Campobasso, via ..;
- CG, controinteressata, non costituitasi,

per la costituzione

nel giudizio riveniente dal ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal ricorrente DPR - e trasposto nella sede giurisdizionale, su richiesta dell'Università degli studi del Molise, formulata con atto notificato in data 14.4.2011 - avverso i seguenti atti: 1)il decreto rettorale n. 1175 datato 27.10.2010, affisso all'albo dell'Ateneo il 2.11.2010, di approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare Inf/01 (Informatica), presso la facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi del Molise, con il quale venivano dichiarati idonei i candidati controinteressati; 2)il decreto rettorale n. 26 datato 14.1.2010, pubblicato sulla G.U. – IV Serie speciale n. 9 del 2.2.2010, con il quale è stata disposta la nomina della commissione giudicatrice; 3)il decreto rettorale n. 876 datato 23.7.2010, pubblicato all'albo dell'Ateneo in data 26.7.2010, con il quale è stata disposta la proroga dei lavori della commissione fino al 2.11.2010; 4)tutti gli atti preordinati e connessi;

Visto l'atto di costituzione del ricorrente, in seguito a trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nonché la memoria di replica del ricorrente costituito;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria dell'Università intimata, nonché la memoria di costituzione di un controinteressato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – Il ricorrente, avendo partecipato alla procedura di selezione comparativa indetta per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso l'Ateneo di Campobasso, insorgeva – con apposito ricorso straordinario al Capo dello Stato - per impugnare gli atti concorsuali.

Si costituiva l'Università intimata, per chiedere - con atto notificato in data 14.4.2011 - la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 1971.

Il ricorrente si costituisce nel giudizio riveniente dal ricorso straordinario al Capo dello Stato - trasposto nella sede giurisdizionale, su richiesta dell'Università degli studi del Molise - avverso i seguenti atti: 1)il decreto rettorale n. 1175 datato 27.10.2010, affisso all'albo dell'Ateneo il 2.11.2010, di approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare Inf/01 (Informatica), presso la facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi del Molise, con il quale venivano dichiarati idonei i candidati controinteressati; 2)il decreto rettorale n. 26 datato 14.1.2010, pubblicato sulla G.U. – IV Serie speciale n. 9 del 2.2.2010, con il quale è stata disposta la nomina della commissione giudicatrice; 3)il decreto rettorale n. 876 datato 23.7.2010, pubblicato all'albo dell'Ateneo in data 26.7.2010, con il quale è stata disposta la proroga dei lavori della commissione fino al 2.11.2010; 4)tutti gli atti preordinati e connessi. Il ricorrente, nel costituirsi, ribadisce i seguenti motivi del ricorso: 1)illegittima composizione della commissione giudicatrice, violazione dell'art. 3 comma settimo del D.P.R. 23.2.2000 n. 117; 2)illegittima composizione della commissione giudicatrice, violazione dell'art. 51 c.p.c., violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, previsti dall'art. 97 Cost.; 3)difetto e manifesta illogicità di motivazione, eccesso di potere per

sviamento, irragionevolezza del giudizio comparativo, incongruità della motivazione, violazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 117/2000.

Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

L'Amministrazione, costituitasi nel giudizio, deduce – anche con successiva memoria - l'infondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.

Si costituisce un controinteressato, per resistere nel giudizio. Ne deduce l'inammissibilità e l'infondatezza.

Con ordinanza presidenziale n. 336 del 2012, sono disposti incompetenti istruttori, ai quali l'Università intimata dà esecuzione.

All'udienza pubblica del 12 luglio 2012, il ricorso viene riservato per la decisione.

II – Il ricorso è ammissibile e fondato.

III – La giurisdizione sulla controversia appartiene, senza dubbio, al giudice amministrativo. L'art. 63, comma primo, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 devolve alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma secondo, sancendo però, al successivo comma quarto, che restano devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (e la procedura in esame è appunto un concorso pubblico), nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3, di guisa che le controversie relative alla costituzione di un rapporto di impiego di docenti universitari (quale è quella in esame) competono al giudice amministrativo (cfr.: Cons. Stato Sez. VI, 19-03-2012, n. 1528).

IV - Il ricorrente, ricercatore a tempo indeterminato presso l'Università degli

studi “Roma Tre”, è candidato nella procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università degli studi del Molise, con sede in Campobasso, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare Inf/01 (Informatica), presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. All’esito della procedura, sono stati dichiarati idonei soltanto i due docenti controinteressati. Il ricorrente non impugna il bando, ma gli atti relativi alla procedura concorsuale: è evidente l’interesse strumentale di parte ricorrente a ottenere l’annullamento del segmento procedimentale, al fine di rendere possibile la riedizione della fase concorsuale colpita dal “dictum” d’illegittimità, ovvero – in alternativa – dell’intero concorso pubblico (cfr.: T.a.r. Campania, Napoli, IV, 8.7.2008 n. 7800). Ne consegue l’ammissibilità del ricorso, sotto il profilo dell’interesse.

V – Come argomentato dal ricorrente, la commissione giudicatrice – nominata con l’impugnato decreto rettorale n. 26 del 2010 – è illegittima nella sua composizione, per la presenza di almeno un membro in posizione di conflitto virtuale o d’incompatibilità.

Infatti, se è vero che il prof. Ugo Vaccaro, docente ordinario dell’Università degli studi di Salerno, potrebbe aver fatto cessare la causa di incompatibilità, dimettendosi, in data 16.6.2010, dalla commissione giudicatrice di un parallelo concorso universitario indetto presso l’Ateneo “Parthenope” di Napoli, è invece del tutto discutibile e censurabile la presenza in commissione di una docente, la prof.ssa Anna Maria Fanelli, la quale ha firmato in collaborazione con una dei concorrenti controinteressati, precisamente con la dott.ssa GC, ben ventitrè lavori su riviste internazionali, dei ventiquattro pubblicati dalla concorrente e inseriti nel suo <<curriculum vitae>>. Non basta: la commissaria prof.ssa Fanelli ha, altresì, collaborato con la concorrente GC – risultata una dei due candidati idonei al concorso

– nella scrittura di diciotto capitoli di libri internazionali (dei ventuno realizzati) e di 68 atti di conferenze internazionali, degli 84 pubblicati dalla candidata controinteressata.

E' evidente che, in un concorso pubblico universitario basato sulla valutazione comparativa dei titoli scientifici, non può essere priva di rilievo la circostanza che uno dei commissari sia coautore, insieme a uno dei candidati, di numerosissimi lavori scientifici proposti per la valutazione e sia la stessa persona a dare una valutazione – sia pure in un giudizio condiviso dell'intera commissione - sui lavori scientifici di cui essa è coautrice. E' plausibile che, in una tale situazione – resa ancor più anomala dalla rilevantissima quantità di lavori scientifici prodotti dalla collaborazione tra commissaria e concorrente – il componente di commissione non possa trovarsi nella posizione di imparzialità, assolutamente richiesta per una valutazione obiettiva, trasparente e legittima.

A tale conclusione si giunge anche senza dover supporre che tra commissaria e concorrente vi sia una comunanza di interessi di vita, d'intensità tale da porre in parentesi la serenità di giudizio della componente di commissione. In effetti, la collaborazione tra i due soggetti in argomento sembrerebbe presentare i caratteri di sistematicità, stabilità, continuità e intensità tali da far supporre l'esistenza di un sodalizio professionale (cfr.: Cons. Stato VI, 8.5.2001 n. 2589; idem VI, 31.5.2012 n. 3276) ma, anche a voler escludere tale evenienza, resta che la componente di commissione, nel caso di specie, non si è astenuta dal valutare i lavori scientifici dei quali essa era la coautrice, insieme alla candidata. Di scarso rilievo è l'obiezione – formulata dalla difesa dell'Amministrazione – che nei lavori di che trattasi, il contributo scientifico della commissaria sarebbe nettamente distinguibile da quello della candidata. E' evidente che, quando si sceglie di lavorare <<in equipe>> con altri

ricercatori scientifici o di cooperare alla realizzazione di una ricerca collettanea, il lavoro di ciascun ricercatore si fonde con quello di tutti gli altri in un prodotto unico, anche quando le parti di quel prodotto e i rispettivi autori siano nettamente distinguibili, di guisa che il giudizio sulla bontà del prodotto sarà plausibilmente condizionato da una benevolenza attitudinale, in chi ha preso parte alla realizzazione di esso.

Nella vicenda, si intravede il profilo di distinzione concettuale tra l'imparzialità amministrativa - di cui all'art. 97 Cost. e all'art. 1, comma primo, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - e l'incompatibilità funzionale di cui all'art. 51 c.p.c., anche se quest'ultima non è che l'estrinsecazione soggettiva dell'imparzialità, intesa come necessaria predeterminazione per legge delle sfere di attribuzione delle potestà pubbliche e come indisponibilità dell'interesse pubblico trattato. Invero, anche se non ricorre una delle situazioni di incompatibilità tassativamente previste dall'art. 51 c.p.c. - implicante <<ex lege>> l'obbligo di astensione - l'assenza d'imparzialità amministrativa può integrare la violazione di un canone normativo e, dunque, un'illegittimità dalla quale consegue l'annullabilità degli atti. Ciò, in quanto l'imparzialità amministrativa presenta un risvolto oggettivo, deducibile da criteri identificativi e da corollari applicativi del principio stesso nel procedimento amministrativo. In ragione di tali criteri e corollari, sono illegittimi gli atti discriminanti e parziali, i favoritismi, le irragionevoli disparità di trattamento, ma anche le determinazioni e gli atti posti in essere da chi versa in una situazione di conflitto potenziale d'interessi (cfr.: Cons. Stato V, 28.5.2012 n. 3133; idem VI, 4.2.2003 n. 560; T.a.r. Lazio Roma II 5.1.2011 n. 30; idem, I, 9.9.1998 n. 2563). In linea generale, è configurabile un obbligo di astensione dei membri di collegi amministrativi (o di titolari di organi monocratici) che si vengano a trovare in posizione di conflitto, perché

portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto anche potenziale con l'interesse pubblico. Il conflitto, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto, si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo istituzionale e l'altro di tipo personale. La <<ratio>> di tale obbligo va ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 Cost., ma anche dall'art. 1 della legge n. 241/1990, a tutela del prestigio dell'Amministrazione che deve essere posta al di sopra del sospetto di parzialità, e costituisce regola tanto ampia, quanto insuscettibile di compressione alcuna (cfr.: Cons. Stato V, 28.5.2012 n. 3133). Nella specie, l'interesse personale e diretto della componente di commissione può consistere nel dare una valutazione di speciale apprezzamento (o nell'influenzare il giudizio della commissione in tal senso) su lavori scientifici di cui essa è coautrice, mentre il contrapposto interesse pubblico è quello inteso a favorire o a rendere possibile un giudizio equanime e disinteressato della commissione.

Stranamente, in un ordinamento così completo e complesso come quello dei concorsi pubblici per l'accesso al lavoro nelle pubbliche Amministrazioni, manca una norma giuridica che vieti espressamente di far parte di commissioni esaminatrici, in situazioni in cui concorrano candidati con i quali i loro valutatori abbiano avuto un pregresso, stretto rapporto di collaborazione; manca, altresì, una norma che vieti al commissario giudice di valutare e attribuire punteggi a opere alla cui realizzazione esso stesso abbia collaborato. Tale lacuna può essere colmata non solo con il ricorso al meccanismo d'incompatibilità previsto dall'art. 51 c.p.c., ma anche con il richiamo più generale all'imparzialità amministrativa, intesa come <<standard>> e come precetto primario che impone di prevenire situazioni

suscettive di ostacolare la serenità e l'equanimità di giudizio in una procedura concorsuale pubblica (cfr.: T.a.r. Campania Napoli VI, 9.3.2012 n. 1226).

VI – In conclusione, il gravame è meritevole di essere accolto, in relazione alla fondatezza del secondo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, quale trasposto in sede giurisdizionale, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2012, dal Collegio così composto:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE